

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1388)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 1^o ottobre 1965 (V. Stampato n. 2465)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 ottobre 1965*

Introduzione di registratori magnetici nel processo penale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 496 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 496-bis.

(Uso dei registratori magnetici)

Nei dibattimenti di primo grado ed in quelli rinnovati in grado di appello o per rinvio dopo annullamento, il presidente, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, dispone, sempre che l'aula d'udienza sia all'uopo attrezzata, che le dichiarazioni o deposizioni indicate nell'articolo 495 siano in tutto o in par-

te registrate mediante apparecchi magnetici.

Le registrazioni magnetiche, racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate, sono unite agli atti del procedimento. Ciascuna custodia deve essere, a sua volta, racchiusa in un involucro, sul quale viene ritrascritto il numero ed indicato il nome della persona o delle persone, alle quali si riferiscono le dichiarazioni registrate.

Per il funzionamento dei registratori magnetici il cancelliere ha facoltà di farsi assistere da personale ausiliario.

La registrazione delle dichiarazioni sopra indicate mediante apparecchi magnetici non elimina l'obbligo del cancelliere di redigere il verbale ai sensi dell'articolo 495.

Tale verbale fa prova nel caso che le registrazioni disposte non abbiano, per qualsiasi motivo, avuto effetto ovvero non siano chiaramente intellegibili ».

Art. 2.

L'articolo 357 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 357.

*(Atti preliminari alla deposizione;
giuramento dei testimoni a futura memoria)*

Ciascun testimonio è esaminato separatamente. Il giudice lo avverte dell'obbligo di dire tutta la verità, null'altro che la verità e gli rammenta le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza. Indi lo interroga sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che abbia con le parti private o ad altre circostanze che servano per valutare la sua credibilità. Procede quindi al suo esame.

I testimoni nell'istruzione non giurano, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice per altro deve ricevere con giuramento la deposizione di quei testimoni che egli ritiene necessari, quando prevede che non possano, per infermità o per altro grave impedimento, comparire in giudizio. In tale caso, fermo l'obbligo di redigere il normale processo verbale, il giudice ha facoltà di di-

sporre che la deposizione sia registrata mediante apparecchi magnetici. Il testimonio giura a termini dell'articolo 449.

Di tutto è fatta menzione nel processo verbale.

Nelle ipotesi di deposizioni registrate, si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-bis ».

Art. 3.

L'articolo 367 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 367.

(Interrogatorio nel merito)

Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli è attribuito, gli fa noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e, se non può derivarne pregiudizio all'istruzione, gliene comunica le fonti.

Invita quindi l'imputato a discolarsi e a indicare le prove in suo favore. Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel processo verbale e si procede oltre nell'istruzione.

Il giudice ha facoltà di ordinare che le dichiarazioni dell'imputato siano in tutto o in parte registrate mediante apparecchi magnetici. In tal caso si osservano le disposizioni del secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-bis ».

Art. 4.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio.